

La ricaduta architettonica della sentenza della Corte costituzionale in materia di affettività in carcere

di Cesare Burdese*

“Un detenuto che ha conservato i legami familiari rischia in percentuale tre volte meno la recidività rispetto ad un detenuto, i cui legami familiari si sono spezzati, o sono inesistenti.”
(A. Bouregba)

« Les murailles aussi sont appelées à administrer »
(Jean-Baptiste Harou-Romain architetto penitenziario - 1847)

La Corte Costituzionale – con la Sentenza n. 10/2024 (nel testo di seguito Sentenza) - ha detto sì alla affettività e alla sessualità in carcere, ricordando che senza affettività, e quindi sessualità, è lesa la dignità delle persone detenute e si rischia di non rispettare la finalità rieducativa della pena.¹

La Sentenza smentisce i contenuti della nostra norma penitenziaria che vieta, nei fatti alle persone detenute, di avere rapporti intimi con il proprio partner all'interno degli istituti di pena durante le visite.²

In questo modo viene affermato il riconoscimento del diritto a una completa vita affettiva seppure in detenzione, funzionale alla riabilitazione della persona condannata.

Nella Sentenza viene sottolineato come *una larga maggioranza di ordinamenti europei riconosce ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione*

¹ Con sentenza n. 10 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. La Corte ha basato la sua decisione sulla violazione degli articoli 2,3,13 (commi 1 e 4), 27 (comma 3) 29,30,31,32 e 117 (comma 1) della Costituzione italiana, facendo particolare riferimento agli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

² L'art. 18, terzo comma, ordin. penit. dispone che «[i] colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia». Questa circostanza è limitativa dell'affettività, come viene espresso nella Sentenza: (...) *Dunque, il controllo auditivo sul colloquio è escluso salvo eccezioni, mentre il controllo visivo è prescritto senza eccezioni, e proprio questa assolutezza espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità. (...) Nel presidiare la regolarità dell'incontro, il controllo a vista sullo svolgimento del colloquio obiettivamente restringe lo spazio di espressione dell'affettività, per la naturale intimità che questa presuppone, in ogni sua manifestazione, non necessariamente sessuale.*

dell'affettività intramuraria, inclusa la sessualità. Si ricordano i parlatori familiari (*parloirs familiaux*) e le unità di vita familiare (*unités de vie familiale*), locali appositamente concepiti nei quali il codice penitenziario francese prevede possano svolgersi visite di familiari adulti, di durata più o meno estesa, «*sans surveillance continue et directe*»; con funzione analoga si segnalano le *comunicaciones íntimas*, disciplinate dal regolamento penitenziario spagnolo, e le visite di lunga durata (*Langzeitbesuche*), ammesse dalla legislazione penitenziaria di molti Länder tedeschi.

A questo elenco si possono aggiungere ulteriori realtà nazionali.

Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, taluni Paesi dell'Europa dell'est – solo per rimanere in ambito continentale – sono tra gli Stati ove è prevista la possibilità di usufruire di appositi spazi penitenziari all'interno dei quali, sottratti al controllo visivo del personale di custodia, il detenuto può trascorrere diverse ore in compagnia del proprio partner.

Anche oltre oceano in molte nazioni il sesso in carcere non è tabù.³

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e logistici nella Sentenza vengono fornite alcune indicazioni.

Si ricorda ad esempio come numerosi testi sovranazionali indicano nella predisposizione di luoghi appropriati una condizione basilare per l'esercizio dell'affettività intramuraria del detenuto: così, in particolare, la raccomandazione n. 1340 (1997), sugli effetti della detenzione sul piano familiare e sociale, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 settembre 1997 (punto 6.6.), e la raccomandazione n. 2003/2188 (INI), sui diritti dei detenuti nell'Unione europea, adottata dal Parlamento europeo il 9 marzo 2004 (punto 1, lettera c).

Può ipotizzarsi – si prosegue nella Sentenza – che le visite a tutela dell'affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

³ In alcuni stati degli USA, del Sudamerica, del Continente australiano.

È comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell'incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell'affettività, deve essere sottratto non solo all'osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all'esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia.

La Sentenza sottolinea poi come a differenza di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 per la visita prolungata del detenuto minorenni, per il detenuto adulto non va ammessa la compresenza di più persone, considerata l'eventualità di una declinazione sessuale dell'incontro, che deve quindi svolgersi unicamente con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso.

La Corte si dichiara consapevole dell'impatto che la Sentenza è destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo che sarà necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento.

E' proprio sulla base di questa dichiarazione di consapevolezza che si rende necessario un approfondimento delle tematiche architettoniche che dalla Sentenza affiorano.

Perché tutto non rimanga "sulla carta" e il diritto alla affettività in carcere sia esigibile, è necessario che l'Amministrazione penitenziaria si attivi per dotare gli Istituti di locali adeguati per quella nuova funzione.

Come è noto, il nostro parco immobiliare penitenziario si compone di 189 Istituti, edificati e trasformati in epoche storiche molto diverse tra di loro, a partire da quelle pre-ottocentesche e sino ai giorni nostri, con una logica securitaria e sostanzialmente incapacitante se non addirittura afflittiva.

Inoltre quegli istituti si differenziano tra loro per capienza (da poche decine di posti sino ad alcune migliaia) e collocazione territoriale (in aree urbane, periurbane e periferiche, isolati in aperta campagna e sulle isole).

Per questo risulta evidente come interventi edilizi integrativi e di adeguamento dell'esistente non possano risolversi in maniera univoca, ma vadano considerati secondo le specifiche circostanze.

Non è da sottovalutare il fatto che in molti Istituti da alcuni anni siano presenti i cosiddetti spazi per le *visite prolungate* (intese esclusivamente come momenti di incontri con i propri famigliari da parte delle persone detenute, che si possono protrarre oltre l'ora dei colloqui) caratterizzati da tratti domestici.

Più precisamente sono ambienti organizzati per riunire la famiglia e poter svolgere quelle attività proprie della convivenza familiare e domestica, come ad esempio confezionare e consumare i pasti insieme, aiutare i figli a fare i compiti e giocare all'aperto con loro, ecc .⁴

I locali sono arredati come nella "zona giorno" di una casa di civile abitazione così come gli spazi all'aperto prospicienti, ove presenti.

Con la presa in carico della Sentenza, si rende pertanto necessaria una azione preventiva ad ampio raggio, da avviarsi con una ricognizione puntuale delle potenzialità spaziali presenti negli istituti in funzione, che prosegua con l'elaborazione di linee guida di progettazione che dovranno guidare le soluzioni progettuali calate in ciascuna specifica realtà carceraria, per approdare in ultimo nella realizzazione delle opere progettate.

Circa la tipologia degli spazi da realizzare – facendo tesoro di quanto già è stato realizzato all'estero - , sono ipotizzabili sostanzialmente due soluzioni, tra loro differenti.

Una prima è quella che prevede monocali, collocati "in batteria" in un edificio nell'area detentiva in prossimità dell'ingresso.

Ciascun monocale – tanto per la sua dimensione spaziale ed architettonica, quanto per gli arredi e le dotazioni impiantistiche (servizio igienico ed angolo cottura) – dovrà presentare tratti domestici.

E' possibile prevedere che ciascun monocale sia dotato di uno spazio all'aperto direttamente ed autonomamente fruibile, recintato e sistemato a "verde", arredato ed attrezzato per il gioco dei bambini.

⁴ Solo per citare i più significativi, sono presenti ambienti di questo genere nelle carceri di: Rebibbia a Roma (vedi La casetta Rossa), di Opera a Milano, di Bollate a Milano, di Monza, di Sollicciano (FI) (vedi "Il giardino degli incontri").

Una alternativa alla tipologia dei monocali a schiera, è ipotizzabile rappresentata da piccoli fabbricati autonomi, circondati da un area verde recintata, inserita sempre nell'area propriamente detentiva.

In questo caso il controllo da parte del personale di custodia potrà essere esercitato esternamente al perimetro dell'area recintata.

L'altra soluzione è quella della camera da letto tipo albergo – arredata in maniera essenziale e dotata di servizio igienico, possibilmente con uno spazio all'aperto (loggia o cortiletto).

In questo caso, ciascuna camera da letto sarà collocata "in batteria", sempre in un edificio nell'area detentiva del carcere ed il più possibile in prossimità dell'ingresso.

Una prima ipotesi di intervento potrebbe essere quella di utilizzare in parte gli spazi per le visite prolungate, riconfigurandoli architettonicamente alla nuova funzione.

Secondariamente, la dove la presenza di spazio libero all'aperto lo consenta, sarebbero ipotizzabili strutture autonome, alla stregua delle realizzazioni più disparate presenti in Europa, quali fra le più significative in Francia e Norvegia.

Resta il fatto che, indipendentemente dalla tipologia da adottarsi, gli spazi ove poter esercitare il diritto all'affettività, debbano essere concepiti da menti fortemente consapevoli di quella che è la condizione della privazione della libertà personale e dell'incidenza che l'ambiente costruito, ancorchè in ambito penitenziario, ha sul piano fisiologico e psicologico dell'individuo.

L'auspicio è quello che grazie al rispetto di un diritto sancito da una sentenza della Corte Costituzionale, ma ancora prima dalla Costituzione italiana, si possa avviare una nuova stagione architettonica per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nelle nostre carceri.

Una stagione che per attuarsi richiede che, quanti nelle svariate sedi in maniera consapevole si occupano di architettura, facciano sentire autorevolmente la loro voce.

Torino 28 Gennaio 2024

***Cesare Burdese**, architetto torinese, è da decenni attivo innovatore nel settore dell'architettura penitenziaria in Italia e all'estero e sostenitore della necessità di restituire all'edificio carcerario il rango di architettura, in coerenza con le finalità costituzionali della pena, nell'ottica della "riduzione del danno" che la privazione della libertà personale provoca a quanti la subiscono. E' chiamato a tenere lezioni universitarie ed è invitato come relatore a convegni e seminari sull'architettura penitenziaria. Ha partecipato ripetutamente ai lavori ministeriali sui temi della riorganizzazione della vita detentiva e dell'architettura penitenziaria, che si sono succeduti nel corso dell'ultimo decennio. E' autore del *Progetto di Riorganizzazione Spaziale dell'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino- 2001*, dell'ICAM di Torino, del *Giardino per le visite* nella Casa Circondariale di Vercelli, degli arredi degli *Spazi Gialli* per l'Associazione Bambini Senza Sbarre, del *Nuovo Carcere di San Marino*. Ha curato la stesura delle *Linee guida e spunti progettuali per il Nuovo Carcere di Bolzano*, su iniziativa della Caritas Diocesi di Bolzano e Bressanone ed è autore delle *Linee Guida generali e DELLE Linee guida del progetto di riorganizzazione spaziale della Casa Circondariale di Como*, nell'ambito del progetto *RI-Co-struire – Una ricerca multidisciplinare nella C.C. di Como per una riforma architettonica orientata al benessere dei reclusi e degli operatori*, della quale è responsabile scientifica la Professoressa Emanuela Saita della Facoltà di Psicologia del Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.